

cop. 10  
N.º 2165.

B. N.º 15.

Alla C. R. Procura Camerale Lara.

Fra la C.ª Regia Procura Camerale della Saluzia da una,  
ed Antonio Dalfefeste di Sebemio per se, e qual Procuratore dell'i  
Umazza, e Giuseppe Dalfefeste dall'altra, in punto di pagamenti  
di fiorini 4901. 43.  $\frac{3}{4}$  venne segnata la seguente

Transazione

1. I Dalfefeste riconoscono il loro residuo debito verso il  
Sovano Erario di fiorini quattromille duecento sessanta otto per imprese  
dei lotti decimali N.º 268. 271. 272. 273. 384 e di altri fiorini  
cinquecento tre / 1003 / Kar.  $\frac{4}{4}$  per i lotti 228. 277. 327 Come  
risulta dalla Nota N.º 11336. del 19. Gemajo 1821. dell' R.  
Ragioneria Provinciale di Stato modificativa le due liquidazioni  
20. luglio 1829 N.º 5844. A confessione inoltre debitori di  
fiorini centotrenta Kar.  $\frac{3}{4}$  per spese giudiziarie di atti corsi  
fuora. Sono in tutto fiorini quattromille novecento uno Kar.  $\frac{43}{4}$

2. I predetti Dalfefeste acconsentono a favore dell' Erario,  
che accetta il loro credito di fiorini settemille seicento ventuno  
K.  $\frac{22}{2}$  verso gli credi del defunto Sig. Battista de Vissani  
da Sebemio in dipendenza a documento 30. Dicembre 1828, il quale  
viene consegnato all' Ufficio Fiscale nel suo originale assieme all'  
istanza di ottenuta prenotazione sopra beni del Vissani al N.º 2745.  
ed il quesivito libello N.º 2997. coi relativi allegati.

3.º Per l' effetto di questa azione la Procura Camerale  
resta investita del diritto di esigere nelle vie di diritto il credito  
aduto di fiorini 7621. 22  $\frac{2}{2}$  cogli interessi degli credi Vissani  
trattenendo l'importo dei due:  $\frac{1}{2}$  fiorini 4901. Kar  $\frac{43}{4}$  e delle spese  
giudiziarie

giudiziarie degli atti da farsi, e consegnando ai Dellefeste i di più che venisse a conseguire, o lasciando ad essi il carico di rifiutare ogni immanenza, e soddisfacendo che sarà il credito ereditario in uno alle queste giudiziali.

4. I Dellefeste garantiscono per essi, ed eredi la verità, e la esigibilità del credito ereditario, e si obbligano di dare i lumi occorrenti per la difesa al caso di eccezioni, che venissero opposte dagli eredi Vissani nella prosecuzione degli atti. Del pari i Dellefeste assumono insolidamente impegno di pagare quanto risultasse tuttavia da essi dovute nel caso che dietro gli atti con farsi in confronto agli Eredi Vissani, l'ereditario non venisse a conseguire l'integrità delle somme contemplate nel precedente articolo.

5. Nel caso che il detto debitamente autorizzato fosse per divenire ad una transazione cogli eredi del defunto Vissani questa non potrà essere stipulata senza l'intervento dei Dellefeste, pel loro interesse.

6. Sia nel caso della transazione contemplata nell'Art. V sia nell'altro di ultimazione di procedura in confronto ai Vissani sarà formata liquidazione di quanto l'Erario avesse fino allora incassato non solo del predetto credito Vissani, ma in confronto alle altre rate debitorie dei Dellefeste, i cui crediti furono dai medesimi ereditati coll'Art. 3.° lettera B. della giudiziale transazione 26. Giugno 824 N.° 4557, nonché delle restanze parimenti ereditate coll'articolo medesimo lettera A della suddetta transazione.

7. Per l'effetto della presente la Procura Camerale autorizzata dal Decreto primo febbrajo prof. pas. N.° 1068 dell'Esatto Governo vede dalle istanze prodotte ai N.° 7553 - 10000, e la tassa, e Colli di questa transazione stam. a carico dei medesimi Dellefeste.

Loche s'intimi alle parti per lume, e Direzione

Sto Didan

Dall'

Dall' Imp. Reg. Tribunale di Prima Istanza

Lava li 12. Marzo 1831

N. Majallini Cand